



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CIVITAVECCHIA**

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO  
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E  
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
anni 2023– 2025**

<b>Sommario</b>
<b>Introduzione</b>
<b>Sezione 1- Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione</b>
1. Premessa introduttiva
2. Riferimenti normativi
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione
4. Riflessi della normativa in tema di Anticorruzione sugli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e relativi adattamenti
5. Applicazione della normativa in tema di Anticorruzione da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia
6. Contenuto e finalità del Piano
7. Destinatari del Piano
8. Funzioni e assetto organizzativo dell'ODCEC di Vasto
9. Mappatura e Gestione del rischio
<i>9.1 Approccio metodologico alla Gestione del rischio</i>
<i>9.2 Individuazione delle macro-aree di rischio (mappatura del rischio)</i>
<i>9.3 Valutazione del rischio</i>
<i>9.4 Ponderazione dei rischi</i>
10. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione
<i>10.1 Obblighi del dipendente</i>
<i>10.2 Incarichi ed attività non consentiti ai dipendenti dell'Ordine</i>
<i>10.3 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</i>
<i>10.4 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione</i>

<i>10.5. Obblighi di informazione e segnalazione</i>
<i>10.6. Disposizioni in merito alla rotazione del personale</i>
<i>10.7. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente</i>
<i>Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità</i>
<i>1. Introduzione</i>
<i>2. Fonti normative</i>
<i>3. Contenuti</i>
<i>Sezione 3-Quadrosanzionatorio e Norme conclusive e di rinvio</i>
<i>Allegato A - ANALISI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ANALISI SECONDO LA MATRICEPROBABILITA'-IMPATTO</i>

## **Introduzione**

La peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Infatti, i Piani integrati tra loro assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Per ragioni di natura pratica e per la esiguità delle attività a contenuto discrezionale, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia ha nominato con delibera del 13 maggio 2022, nella persona del consigliere Claudio Gaballo il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa.

Il Presente Piano integrato si articola in 3 Sezioni separate, specificamente dedicate, rispettivamente, all' "Anticorruzione", alla "Trasparenza" e alle "Disposizioni comuni".

**Sezione 1**

***Piano Triennale della Prevenzione della***

***Corruzione***

## **1. Premessa introduttiva.**

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali.

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell'applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La legge ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione nella CIVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2009- (ora ANAC a seguito della Legge n. 135/2013), ed attribuisce a tale autorità compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa

Con D.L. 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, è stato disposto il trasferimento all' A.N.AC. anche delle funzioni prima attribuite al Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, c. 4, 5, e 8 della L. 190/2012 nonché in materia di trasparenza di cui all'art. 48 del D.Lgs. 33/2013.

Ciascun Ente assoggettato è tenuto ad adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e ad individuare un dirigente con funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito anche RPCT): tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

## **2 Riferimenti normativi**

### **A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.**

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.
- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.
- d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,*

*commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".*

- e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.
- f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- g. PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'A.N.AC. con delibera. n. 72/2013 del 11.09.2013; - D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 *"Ulteriori misure urgenti per la crescita delPaese"* convertito con modificazioni dalla L. 221/ 2012;
- h. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante *"Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni"*.
- i. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*.
- j. Delibera ANAC n. 10/15, recante *"Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)"*.
- k. Determinazione n. 8/15 recante *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.
- l. Delibera ANAC n. 12/15, recante *"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"*.
- m. D.lgs. n. 97/16, recante *"semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.
- n. Delibera n. 831/16, recante *"approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"*.

**B) Disposizioni relative alla normativa di settore.**

- a. Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n.139, con il quale è stato costituito l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n.34 e disciplinate le sue attribuzioni (art. 12).

**C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione**

Tra i possibili reati che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della P.A., in

conformità alla Legge n. 190/12, in relazione all'attività svolta dall'Ordine ed ai rischi nei quali potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti le seguenti fattispecie di reato:

- a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
- b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- f. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- g. Articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 318 c.p. - Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- k. Articolo 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
- m. Articolo 2635 c.c. - Corruzione tra privati

La Corruzione tra privati è contemplata ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 190/12, sebbene non sia catalogata nel c.p. tra i reati commessi nei rapporti o contro la P.A.).

### **3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione**

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Secondo l'art.1, comma 7, della Legge n. 190/2012 "l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione" (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, svolge, di norma, anche le funzioni di responsabile per la trasparenza).

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità. In caso di vacanza della figura o di sua temporanea ma prolungata assenza, le funzioni sono attribuite al Presidente dell'Ordine.



Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone al Consiglio Direttivo il Piano triennale della prevenzione della corruzione e relativi aggiornamenti;
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previo nulla osta del Segretario, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;
- d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- f) monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- g) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi;
- h) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- i) segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- j) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- k) presenta al Consiglio Direttivo la relazione (report) annuale;
- l) riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha altresì facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione si relaziona con tutti responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza. Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i responsabili svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni.

#### **4. Riflessi della normativa in tema di Anticorruzione sugli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e relativi adattamenti**

Come ribadito anche dalle circolari informative del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nn. 26 e 36, rispettivamente del 6 novembre e del 22 dicembre 2014 e dalle menzionate *Linee Guida*, la legge n. 190/2012 e il decreto legislativo n. 33/2013 individuano, difatti, come destinatari di queste riforme legislative sia gli Ordini professionali nazionali sia quelli territoriali e, quindi, senza dubbio, anche l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia.

Ai sensi dell'art. 1, comma 34 della l. n. 190/2012 e del § 3.1.1. del P.N.A. è stabilito che sono tenuti all'adozione del Piano triennale tutti gli enti pubblici nazionali economici e non economici e, dunque, oltre al Consiglio nazionale, anche gli Ordini territoriali.

Infine, il PNA 2016 approvato dall'ANAC, nel capitolo III dedicato agli Ordini e i Collegi professionali stabilisce che essi sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1c. 2 della l. 190/2012.

Con particolare riguardo alla trasparenza, l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, non sussistono pertanto più dubbi che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorità è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1- ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13).

Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalla l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della l. 190/2012).

In precedenza già la delibera A.N.A.C. del 21 ottobre 2014, n. 145, dove si afferma espressamente l'applicabilità agli Ordini e Collegi professionali delle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e decreti delegati, chiarendo che "i suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico".

In attuazione della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica amministrazione" il Consiglio dell'Ordine è quindi tenuto a redigere un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volta a prevenire il medesimo rischio. Con lo stesso Piano, adottato in conformità alle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è quindi realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012 esteso agli Ordini Professionali sin dalla Delibera dell'ANAC n. 145/2014.

Tale Delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015 nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale *la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.*

Conseguentemente nella redazione dei Piani occorre tener conto della peculiarità dei Consigli dell'Ordine che svolgono attività in favore degli iscritti all'Albo ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito.

In particolare si evidenzia che i Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non sono organi di governo che esercitano attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente infatti deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare non è stata ipotizzata la costituzione di un OIV, in quanto non previsto negli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

Il Piano della performance non è invece adottato ai sensi dell'art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101

"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 - in G.U. 30/10/2013, n.255), considerata anche la carenza di dotazione organica.

##### **5. Applicazione della normativa in tema di Anticorruzione da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia**

La dimensione e l'articolazione organizzativa dell'Ordine incidono fortemente sulle caratteristiche del sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Mentre non si pongono problemi negli Ordini territoriali dotati di una pianta organica che presenti al suo interno un dirigente al quale assegnare le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, negli Ordini di ridotte dimensioni organizzative l'assenza di dirigenti a cui affidare gli incarichi per adempiere agli obblighi previsti dalla legge n. 190/12 e dal decreto legislativo n. 33/2013, fa sorgere il problema di come applicare il principio fissato dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione" (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013, svolge, di norma, anche le funzioni di responsabile per la trasparenza).

Poiché il coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine deve essere affidato ad un Responsabile, tale funzione, in quello di Civitavecchia, in conformità con quanto stabilito nella Deliberazione n. 8/2015 dell' Anac non può che essere attribuita, alternativamente, ad un membro del Consiglio purché senza deleghe o ad un dipendente in pianta organica, non coinvolto in processi a rischio così come individuati nel presente Piano e che comunque sia in grado di svolgere tale ruolo con la necessaria autonomia e competenza.

Il Consiglio dell'Ordine, pertanto, nella seduta del giorno 13/05/2022, ha nominato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza il consigliere Claudio Gaballo dato che in pianta organica non vi sono dirigenti e i dipendenti sono coinvolti in processi a rischio.

Al fine di dare applicazione alle disposizioni della suddetta Legge quadro, il presente Piano è stato redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione di professionalità sia amministrative sia tecniche di esperti in materia.

Il presente Piano, approvato dal Consiglio dell'Ordine è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente". Il Piano è inoltre consegnato ai dipendenti e ai collaboratori affinché ne prendano atto sottoscrivendolo, lo osservino e lo facciano rispettare.

Il PTPC ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 ovvero tenendo conto delle eventuali modifiche normative e/o regolamentari sia in materia di prevenzione della corruzione e sia in materia ordinistica ovvero inerenti le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione del Consiglio dell'Ordine di Civitavecchia.

L'aggiornamento terrà conto anche dell'emersione di nuovi fattori di rischio non rilevati in fase iniziale di predisposizione

del piano e della susseguente necessità di predisporre nuove misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Pertanto, come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà a sottoporre all'adozione del Consiglio Direttivo del Collegio la modifica del PTPC ogniqualvolta siano accertate significative violazioni e/o carenze che possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

## **6. Contenuto e finalità del Piano**

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività dell'Ordine che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione, il livello di rischio assegnato a ciascuna di esse e inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende attuare per la prevenzione di tali rischi, oltre a quelli già in uso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano contiene anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali competenti secondo le modalità indicate nella successiva Sezione III.

Il presente Piano costituisce documento programmatico dell'Ordine e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.

Il presente PTPC, redatto come detto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, con la collaborazione di esperti, si prefigge in particolare i seguenti obiettivi, coerentemente alle indicazioni strategiche provenienti dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; -
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione elevando il livello di trasparenza;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

L'arco temporale di riferimento del presente PTPC è il triennio 2023-2025.

L'adozione del Piano, peraltro, non si configura come un'attività una tantum bensì come un processo ciclico in cui gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto dalla loro applicazione. Si precisa che lo sforzo che sta compiendo l'Ordine di Civitavecchia è quello di mettere a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi nella logica di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione della corruzione, compatibilmente con ridotta dimensione organizzativa.

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo del Consiglio dell'Ordine di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di

trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo e l'implementazione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione del Consiglio dell'Ordine nei confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali, ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione, in ossequio all'art. 97 della Costituzione italiana.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il Consiglio dell'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine e può produrre delle conseguenze, anche sul piano penale, a carico del soggetto che commette la violazione.

Il piano ha quindi l'obiettivo di: sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne; assicurare la correttezza dei rapporti tra il Consiglio dell'Ordine e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconfiribilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

E' fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel successivo paragrafo 7 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente piano e di segnalare al responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza ogni violazione e/o criticità dello stesso.

## **7. Destinatari del Piano**

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, per quanto compatibile, anche ai seguenti soggetti:

1. I componenti del Consiglio;
2. il Presidente;
3. il Segretario;
4. il Tesoriere;
5. I Coordinatori delle Commissioni;
6. I consulenti/collaboratori esterni;
7. I revisori dei conti;
8. I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Si rileva che l'assenza di organico e di alcuni organi rende di difficile attuazione un'azione coerente di coordinamento e soprattutto rende di difficile soluzione applicativa l'esplicazione di alcune importanti funzioni: l'attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); la proposta di misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001).

L'OIV è assente ai sensi dell'art. 2 comma 2bis del D L 31 agosto 2013, n. 101.

Pertanto nelle more di implementare tutte le soluzioni idonee e/o alternative atte a compensare le lacune ordinamentali e regolamentari, il presente piano affronta le migliori soluzioni di coordinamento e coerenza con i soggetti e gli organi attualmente presenti e costituiti.

#### **8 . Funzioni e assetto organizzativo dell'ODCEC di Civitavecchia**

L'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili è stato costituito con il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n.139, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

L'Ordine, ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 139 del 2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia.

Ai sensi del Dlgs n. 139 del 2005, l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.

In particolare, le attribuzioni dell'Ordine sono le seguenti (art. 12 D.Lgs. n. 139/2005):

- a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);
- b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;
- d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;
- f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;



- g) delibera i provvedimenti disciplinari;
- h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;
- i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
- j) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
- k) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- l) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- m) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- n) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- o) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;
- p) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

In relazione al sistema disciplinare degli Ordini professionali le regole sono contenute nell'art. 8 del D.P.R. 137/2012 che sancisce il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi degli Ordini professionali e la possibilità che entrino a far parte del Consiglio di disciplina territoriale anche soggetti "terzi" non iscritti all'Albo. Il suddetto decreto istituisce, presso i Consigli degli Ordini territoriali, i Consigli di Disciplina con compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. Viene quindi stabilita espressamente la scissione delle due funzioni (amministrativa e disciplinare) e l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine e la carica di consigliere del corrispondente Consiglio di disciplina. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale del circondario nel quale hanno sede i Consigli, che li sceglie tra i nominativi indicati nell'elenco predisposto e proposto dall'Ordine locale.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia opera nel circondario del Tribunale di Civitavecchia.

Gli Organi dell'Ordine territoriale sono: Il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'Ente, il Consiglio, il Tesoriere, il Segretario, l'Assemblea degli iscritti ed il Collegio dei revisori.



Si può collocare l'Ordine di Civitavecchia nella fascia degli Ordini territoriali di piccole dimensioni organizzative e articolato in una struttura amministrativa che attualmente impiega 1 dipendente di fascia "B" e un dipendente di fascia "C" con funzioni amministrative ambedue a tempo parziale.

L'elenco dei componenti eletti, in carica quali Consiglieri dell'Ordine di Civitavecchia, che hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. lgs 8 aprile 2013 n. 39, di seguito riportato, è pubblicato unitamente ai curricula sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

<b>Componenti Consiglio</b>	<b>Cariche</b>
MARCO MANOVELLI	<i>Presidente</i>
FEDERICO PARIS	<i>Vice Presidente</i>
FRANCESCO MENGUCCI	<i>Segretario</i>
PAPA VALENTINA	<i>Tesoriere</i>
MORBIDELLI ALESSANDRA	<i>Consigliere</i>
VINCENTI PAOLO	<i>Consigliere</i>
IZZO TECLA	<i>Consigliere</i>
GABALLO CLAUDIO	<i>Consigliere</i>
PERUGINI FRANCESCO	<i>Consigliere</i>

All'interno del Consiglio vengono affidate deleghe operative.

All'interno dell'Ordine possono essere istituite Commissioni di studio che servono a coadiuvare il Consiglio dell'Ordine nello svolgimento delle proprie funzioni, ad approfondire le tematiche di interesse professionale e ad acquisire specifiche competenze.

## **9. Mappatura e gestione del rischio**

### **9.1. Approccio metodologico alla Gestione del rischio**

Il "Piano di prevenzione della Corruzione" è stato elaborato ispirandosi ai principi contenuti nelle linee guida Uni Iso 31000:2010 in conformità alle previsioni contenute nel Pna e nell'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/12.

In osservanza a queste previsioni si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio

di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo, rappresentato questo da condotte tipiche (fattori di rischio): le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art.1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell'Allegato 2 al P.N.A. nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali dell'Ordine.

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l'impatto economico, reputazionale ed organizzativo che l'Ordine potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi. La valutazione del grado di rischio è stata poi condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle "ulteriori misure di prevenzione" indicate nel Piano stesso.

In sede di aggiornamenti del Piano si procederà all'indicazione del rischio residuo in modo dinamico, cioè del grado di rischio stimato a seguito dell'applicazione delle "ulteriori misure di prevenzione" di volta in volta programmate.

L'analisi del rischio con l'individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti per le aree di rispettiva competenza applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nell'allegato 5 al P.N.A.

Le risultanze di tale analisi, sono riportate **nell'Allegato A "ANALISI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ANALISI SECONDO LA MATRICE PROBABILITA' - IMPATTO"**, atto separato ma parte integrante del presente piano:

La prima sezione ha ad oggetto la rappresentazione, in riferimento a ciascuna macro-area, dei fattori di rischio (condotte tipiche che da cui potrebbero scaturire ipotesi di reato), i criteri di determinazione degli elementi di rischio relativo (impatto e probabilità) e i risultati della loro applicazione ad ogni singolo processo delle aree analizzate, con evidenza delle Misure di Prevenzione da adottare (con la precisazione che salvo che non sia diversamente stabilito, l'attuazione delle ulteriori misure di prevenzione deve essere assicurata entro la scadenza del triennio di vigenza del Piano).

La seconda sezione ha ad oggetto la situazione riepilogativa di sintesi, con l'indicazione dei valori di rischio complessivi per area rilevati e dell'incidenza dei fattori che li hanno determinati.

## **92 Individuazione delle macro-aree di rischio (mappatura del rischio)**

Parte centrale del Piano è la mappatura dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla loro valutazione sotto il profilo del valore di rischio e dall'individuazione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

In particolare, nella tabella di seguito riportata sono individuate le macro aree di attività a rischio di corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Le aree di rischio e i processi del Consiglio interessati dalla mappatura, determinati tenendo conto delle aree minime declinate nel Pna 2013 integrate secondo le specifiche fornite nel Pna 2016 per gli Ordini Professionali, sono di seguito

elencati.

<b>CATALOGO DEI PROCESSI</b>	
<b>MACRO AREE DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSI</b>
<b>A) Formazione professionale continua</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esame e valutazione delle offerte formative</li> <li>2. Attribuzione di crediti formativi</li> <li>3. Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione</li> <li>4. Organizzazione e svolgimento di eventi formativi</li> </ol>
<b>B) Rilascio di pareri di congruità</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali</li> </ol>
<b>C) Conferimenti di incarichi specifici</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.. Nomina in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza</li> </ol>
<b>D) Selezione e reclutamento del personale, conferimento incarichi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svolgimento di concorsi pubblici</li> <li>2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione delle attività e delle modalità di attribuzione delle mansioni</li> <li>3. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</li> </ol>
<b>E) Affidamenti di lavori, servizi e forniture</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. procedure contrattuali ad evidenza pubblica</li> </ol>
<b>F) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti</li> <li>2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale</li> <li>3. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti</li> <li>4. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dal Registro Tirocinanti</li> <li>5. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti</li> </ol>
<b>G) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incasso quote degli iscritti e pagamento verso creditori,</li> <li>2. Gestione e recupero crediti</li> </ol>

L'elenco in essa riportato potrà essere incrementato, con provvedimento del responsabile, durante il corso di validità del piano, con altre attività ritenute esposte a rischio.

### **9.3 Valutazione del rischio**

L'analisi dei rischi, contenuta nell'allegato A, è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio può produrre (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun processo sono stati pertanto individuati i potenziali rischi corruttivi e la probabilità del verificarsi di tali rischi. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo.

L'analisi dei rischi con la ricognizione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile delle prevenzione

della corruzione applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nell'allegato 5 del P.N.A. Per ciascun rischio catalogato è stato quindi stimato il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale riferito a ciascun processo attraverso la loro correlazione con le strutture responsabili/coinvolve.

**La probabilità** è stata misurata in termini di:

- Discrezionalità; - Rilevanza esterna; - Complessità del Processo; - Valore Economico; - Frazionabilità del Processo; - Controlli.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di presidio utilizzato per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo è stata fatta considerando il modo in cui il presidio/controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non ha rilevato la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

**L'impatto** è stato misurato in termini di:

- impatto economico;
- impatto organizzativo;
- impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto per processo sono stati ricalcolati a livello medio di area di rischio e poi moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio residuo del processo di volta in volta preso in esame.

#### **9.4. Ponderazione dei rischi**

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi effettuata, per decidere le priorità e l'urgenza di trattamento <sup>•1</sup>

Sulla base di tale metodologia, applicando prudenzialmente valori arrotondati per eccesso all'unità superiore, sono emerse le valutazioni sintetiche riportate nella tabella seguente e analiticamente sviluppate nell'Allegato A per Macro-Area e processo a rischio, posti questi in correlazione con gli ambiti/funzioni, risultanti dall'Organigramma, ove il rischio di commissione dei reati trattati è risultato potenzialmente più elevato ovvero: -Consiglio; - Presidente; - Tesoriere, Segreteria

Item(macro aree e processi)	Probabilità Finale	Impatto Complessivo	Rischio Complessivo per processo	Rischio Medio per macro Area di attività
A1	2	1	2	2 (BASSO)
A2	2	1	2	2 (BASSO)
A3	2	1	2	2 (BASSO)
A4	2	1	2	2 (BASSO)
B1	3	1	3	3 (BASSO)

C1	2	2	4	4 (BASSO)
D1	1	1	1	1 (BASSO)
D2	1	1	1	1 (BASSO)
D3	1	1	1	1 (BASSO)
E1	1	1	1	1 (BASSO)
F1	2	1	2	1 (BASSO)
F2	1	1	1	1 (BASSO)
F3	1	1	1	1 (BASSO)
F4	1	1	1	1 (BASSO)
F5	1	1	1	1 (BASSO)
G1	2	1	2	2 (BASSO)
G2	2	1	2	2 (BASSO)

<sup>1</sup> Ponderazione dei rischi

Livello di rischio per processo (valore medio della probabilità x valore medio dell'impatto): Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo);

Intervallo da 1 a 6 rischio basso - Intervallo da 7 a 14 rischio medio - Intervallo da 15 a 25 rischio alto;

## 10. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio. Dette misure, riportate sinteticamente nell'Allegato A, sono integrate dai principi di comportamento e dalle regole di base descritti nei paragrafi successivi a cui devono attenersi tutti i destinatari interni del presente Piano.

In aggiunta ad essi è richiesto a ciascun membro del Consiglio e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Presidente dell'Ordine.

Rientra nel quadro degli strumenti di controllo e prevenzione anche quanto previsto nello "Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2015" elaborato dal CNDCEC

### 10.1 Obblighi del dipendente

Tutti i dipendenti, anche quelli privi di qualifica dirigenziale:

- devono osservare le misure contenute nel Piano segnalando eventuali illeciti conflitti di interesse;
- devono partecipare al processo di gestione del rischio;
- devono svolgere attività informativa il Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione;
- mantengono il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.

### **10.2. Incarichi ed attività non consentiti ai dipendenti dell'Ordine**

L'Ordine, a prescindere dalla circostanza in cui la fattispecie trovi applicazione o meno, provvede all'adozione di apposito atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto di quanto in esso stabilito. In tale atto sono disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento dell'autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto incompatibili con l'impiego pubblico, la procedura di autorizzazione, l'apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

### **10.3. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro**

Al fine di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l'Ordine aggiorna gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

L'Ordine procede inoltre all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ordine nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **10.4. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con i Responsabili del Procedimento competenti all'adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali condanne penali definitive in capo a dipendenti dell'Ordine o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso, o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013 o a cui assegnare agli uffici che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013.

### **10.5. Obblighi di informazione e segnalazione**

I Responsabili dei procedimenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile per la corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa. L'Ordine è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto dis segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

#### **10.6. Disposizioni in merito alla rotazione del personale**

La rotazione del personale non è attuabile, in quanto incompatibile con la disponibilità di posti nell'organico dell'Ordine e in considerazione della competenza professionale del personale, oltre a non trovare applicazione, in generale, per le attività infungibili altamente specializzate.

Nei casi in cui procedesse con l'applicazione del principio della rotazione del personale, l'Ordine provvederà a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, laddove presenti.

#### **10.7. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente**

Il Consiglio, attraverso il Consigliere Segretario, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è stata consegnata in forma cartacea ed in forma elettronica con link sul sito istituzionale del D. P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

Il personale dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

**Sezione2**

**Piano Triennale per la Trasparenza e  
Integrità**



## **1. Introduzione**

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione agli obblighi di trasparenza amministrativa, si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito *web* del Consiglio di un'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente". Il Piano della Trasparenza ed Integrità, oltre al presente documento, si compone della Griglia degli obblighi di pubblicazione definiti dall'Anac (Allegato A), che ne rappresenta parte integrante e sostanziale definendo e pianificando, in forma schematica-sintetica, obblighi, tempi e modalità di pubblicazione.

**Si precisa che con Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016**, (Delibera n. 831/16) l'Anac ha puntualizzato quanto segue: *"Chiarita la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile, secondo quanto già rilevato in premessa, l'Autorità adotterà, come già chiarito nella parte generale al § 7.1., specifiche Linee guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del presente PNA.*

*Saranno, pertanto, forniti chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali, in linea con quanto l'Autorità, per i principali obblighi, ha già dettagliato per le società pubbliche e gli altri enti di diritto privato con determinazione n. 8/2015".*

Alla luce di ciò il Consiglio, in attesa di chiarimenti da parte dell'Anac, provvede al rispetto della normativa in materia di trasparenza armonizzandola con il contesto organizzativo e operativo in cui opera compatibilmente con esso.

## **2. Fonti normative**

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto legislativo n. 33/2013 modificato dal D.lgs. n. 97/16 e s.m.i. e l e Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC), n. 50/2013 e n. 8/15 dell'ANAC.

## **3. Contenuti**

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito *web* del Consiglio.

È stata preliminarmente elaborata la Griglia degli obblighi di pubblicazione e della pianificazione (AllegatoA) finalizzata ad individuare e cadenzare gli adempimenti che saranno recepiti in tale Sezione.

La Sezione *Amministrazione Trasparente* avrà un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni estensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d. l. vo 196/2003.

In particolare di seguito sono riportati i principali contenuti informativi delle singole pagine web, che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni loro cambiamento per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D. 1.vo. n. 33/2013). Tali informazioni sono soggette a pubblicazione unitamente al presente Piano (art. 10, comma 8, lett. a), d. l. vo33/20013).

#### **A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)**

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio, i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normativa» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

#### **B) Dati concernenti i componenti del Consiglio (Art.14)**

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 d. l.vo 33/2013, laddove comunicati dagli stessi Consiglieri.

#### **C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)**

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013.

**D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); contrattazione collettiva (Art.21).** La pagina web indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l'indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali. Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.

La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con la indicazione della misura complessiva. Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

**E) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)**

Tali dati saranno inseriti ad opera del Responsabile se sussistono i presupposti di pubblicazione.

**F) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)**

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schematica sintetica, concernenti:

a) Autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (obbligatorio ai sensi dell'art. 19 come previsto dal D.lgs. n. 97/16);

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

**G) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari (Art. 27)**

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la coorganizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiario.

**H) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)**

La pagina contiene il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

**I) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)**

Tali dati saranno inseriti ad opera del Responsabile se sussistono i presupposti di pubblicazione.

**J) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)**

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

**K) Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)**

La pagina web contiene:

a) i costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

**L) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)**

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio ed in particolare ai procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro e la formazione delle commissioni.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l. va 33/2013;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; La pagina web contiene il *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

**M) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)**

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d. l. n. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché, eventualmente le informazioni necessarie per l'attivazione del POS.

**N) Dati relativi all'articolazione degli uffici e all'organigramma (Art. 13)**

La pagina web deve contenere l'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

**O) L'accesso civico: Capo 1-bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo " Diritto di accesso a dati e documenti articolo 6 del D. gs. 97/2016 che ha riscritto l'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e introdotto il 5-bis.**

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l'Ordine abbia ommesso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 commi 1 e 2, art. 5-bis del medesimo decreto.

Il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l'accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l' Anac, d'intesa con il Garante della privacy, emanerà.

Sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" è inserito un modulo apposito per facilitare la presentazione di istanze di accesso nei termini sopra esposti.

L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 ossia al vertice politico dell'amministrazione (Consiglio Direttivo), all'O.I.V. Struttura equivalente, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Il Responsabile della trasparenza è preposto a ricevere ed istruire le richieste di accesso civico.

**Sezione 3**  
**Quadro sanzionatorio e norme conclusive**  
**di rinvio**

## **1 Quadro sanzionatorio**

Oltre alle sanzioni previste nel Ceni, e, per la Corruzione, dal Codice penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319-*quater*, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346-*bis*, traffici di influenze illecite) e dal Codice civile (art. 2635, corruzione fra privati), bisogna tener conto, se ed in quanto ritenute applicabili all'Ordine, delle sanzioni previste ai commi 14 (ripetute violazioni), 33 (mancata pubblicazione sul sito), 44 (violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento) dell'art. 1 della Leggen. 190/12.

L'art. 47 del d.lgs. 33/2013 prevede poi uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati di cui all'art. 14 del medesimo decreto e di pubblicazione e comunicazione dei dati di cui agli artt. 22, co. 2, e 47, co. 2, ultimo periodo, del decreto stesso. In relazione a tale regime sanzionatorio in materia di Trasparenza, l'Anac ha adottato la Delibera n. 10/15 intitolata "Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)" la quale ha puntualizzato il quadro normativo inerente gli obblighi di pubblicazione per i quali è previsto uno specifico regime sanzionatorio nel d.lgs. 33/2013 e le relative sanzioni applicabili.

## **2 Adeguamento del Piano e clausola di rinvio**

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento del Consiglio Direttivo.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013.



